

An abstract painting featuring a Siamese cat as the central subject. The cat is depicted with white fur and dark brown points on its face, ears, and paws. It is shown in a walking or standing pose, facing left. The background is a vibrant, abstract composition of bold colors including red, green, yellow, and blue, with expressive brushstrokes and thick paint application. The overall style is reminiscent of mid-20th-century abstract art.

Il benessere degli animali non umani valore autonomo o strumentale?

a cura di
Isabel Fanlo Cortés
Giovanna Savorani

Collana diretta da

Paola Ivaldi (*Università di Genova*)

Lorenzo Schiano di Pepe (*Università di Genova*)

Comitato scientifico

Alberto M. Benedetti (*Università di Genova*), Pierluigi Chiassoni (*Università di Genova*), Paolo Comanducci (*Università di Genova*), Gisella De Simone (*Università di Genova*), Angelo Dondi (*Università di Genova*), Carlos Esplugues Mota (*Universitat de Valencia*), Riccardo Ferrante (*Università di Genova*), Andrea Fusaro (*Università di Genova*), Bettina Heiderhoff (*Westfälische Wilhelms-Universität Münster*), Juan Ruiz Manero (*Universidad de Alicante*), Alberto Marcheselli (*Università di Genova*), Realino Marra (*Università di Genova*), Eric Millard (*Université Paris Nanterre*), Marco Pietro Pavese (*Università di Genova*), Marco Pelissero (*Università di Torino*), Ilaria Queirolo (*Università di Genova*), Michele Siri (*Università di Genova*), Pascale Steichen (*Université de Nice Sophia Antipolis*), Lara Trucco (*Università di Genova*), Chiara Enrica Tuo (*Università di Genova*), Piera Vipiana (*Università di Genova*)

Il benessere degli animali non umani

valore autonomo o strumentale?

Questioni bioetiche e ruolo del diritto

a cura di
Isabel Fanlo Cortés
Giovanna Savorani



è il marchio editoriale dell'Università di Genova



**Università
di Genova**



*Il presente volume è stato sottoposto a double blind peer-review
secondo i criteri stabiliti dal protocollo UPI*

© 2024 GUP

I contenuti del presente volume sono pubblicati con la licenza
Creative commons 4.0 International Attribution-NonCommercial-ShareAlike.



Alcuni diritti sono riservati

ISBN 978-88-3618-308-1

e-ISBN (pdf) 978-88-3618-309-8

Pubblicato a dicembre 2024

Realizzazione Editoriale

GENOVA UNIVERSITY PRESS

Via Balbi 5, 16126 Genova

Tel. 010 20951558

e-mail: gup@unige.it

<https://gup.unige.it>

Stampato presso

Settore graphic design e centro stampa
dell'Università di Genova

SOMMARIO

ISABEL FANLO CORTÉS – GIOVANNA SAVORANI	
<i>Il lento cammino di “dereificazione” degli animali non umani tra interrogativi filosofici e ruolo del diritto. Introduzione</i>	11

Sezione I

Profili teorici e filosofici

FEDERICO ZUOLO	
<i>Animali e democrazia. Frontiere etiche e politiche del trattamento degli animali in una società pluralistica</i>	21
LUISELLA BATTAGLIA	
<i>Donne, natura e animali. Le nuove frontiere della giustizia</i>	39
VALERIO POCAR	
<i>I diritti degli animali come persone</i>	55
MATTIA VOLPI	
<i>La riflessione di Piero Martinetti sulla dignità degli animali: dall’organicismo filosofico all’etica della compassione</i>	61
MATTEO BUFFA	
<i>Coscienza zootecnica tra animali umani e non umani. Adattamenti selettivi opportunisti: to the end of the cage age</i>	77

Sezione II

Profili pubblicistici

PATRIZIA MAGARÒ	
<i>La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione Italiana</i>	99

SUSANNA PENCO	
CON IL CONTRIBUTO DI FEDERICA NIN	
<i>Sperimentazione animale: sostenibilità e attualità anche alla luce della modifica dell'art. 9 della Costituzione</i>	121

ANTONELLA MADEO	
<i>La tutela penale degli animali contro i maltrattamenti</i>	147

Sezione III

Profili civilistici

ALBERTO M. BENEDETTI – EDOARDO PESCE	
<i>Disciplina del contratto e vendita di animali d'affezione</i>	175

PAOLO DONADONI	
<i>Il danno alla relazione tra padrone e animale d'affezione. Il doppio binario dell'infungibilità</i>	201

Sezione IV

Profili comparatistici e internazionalistici

MANUELA GIACOMINI	
<i>La legislazione europea a tutela del benessere degli animali da allevamento. Alcuni casi pratici</i>	217

STEFANO DOMINELLI	
<i>La produzione di foie gras in Europa e la tutela del benessere animale: la strumentalizzazione delle regole di mercato nella promozione di un nuovo colonialismo culturale</i>	237

ANDREA FUSARO	
<i>Il caso dell'elefante Happy davanti alla Corte d'Appello dello stato di New York</i>	257

ELENA GRASSO	
<i>Non solo pets: l'evoluzione del diritto degli animali nella western legal tradition</i>	267

DISCIPLINA DEL CONTRATTO E VENDITA DI ANIMALI D'AFFEZIONE

Alberto M. Benedetti – Edoardo Pesce***

SOMMARIO: 1. Un problema di garanzie. 2. Vendita di animali e Codice civile: il ruolo degli usi. 3. Animali (d'affezione) e Codice del consumo riformato: il sistema delle tutele. 4. Monopolio del Codice del consumo nella compravendita di animali d'affezione?

1. Un problema di garanzie

La vendita di animali si riduce, in definitiva, a un problema di garanzie. Cosa deve garantire il venditore all'acquirente dell'animale e in che limiti risponde dei "vizi" che, eventualmente, presenti l'animale venduto?

Volendo affrontare il tema con un approccio (almeno) novecentesco, bisogna muovere dal Codice civile: l'art. 1496, per l'appunto, dedica alla «vendita di animali» una disposizione collocata tra le «disposizioni generali» sulla vendita, a voler significare, innanzi tutto, che la vendita di animali *non* è uno dei sottotipi della vendita; l'oggetto (soggetto?) della vendita, l'animale, rileva solo ai fini di configurare una speciale disciplina della garanzia che l'art. 1496 rimette a leggi speciali (i) o, in mancanza, a usi locali (ii), in assenza delle quali trovano applicazione gli artt. 1490 ss. c.c. sulla vendita in generale.

Cos'è allora la vendita di animali, se non è un sottotipo?

* Professore ordinario di Diritto privato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova.

** Ricercatore di Diritto privato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova. Il presente lavoro è frutto di una comune riflessione degli autori. Ad Alberto M. Benedetti va attribuito il par. 1, a Edoardo Pesce i parr. 2-4.

Valorizzando la rubrica dell'art. 1496 c.c. – che, comunque, si esprime in termini di “categoria” – si potrebbe ipotizzare che la vendita di animali identifichi una variante della (disciplina della) vendita più che una variante del tipo, la cui identità, per differenza, è solo eventuale [se, cioè, la legge speciale o l'uso locale esprimono una regola diversa da quella codicistica].

Dietro questa disposizione si agitano alcune premesse (o precomprensioni) cronologicamente datate e databili: *i.* che l'animale sia riducibile a una *res* mobile; *ii.* che l'animale sia essenzialmente uno strumento di lavoro per l'essere umano, essendo destinato a una “utilizzazione” che incide, anche, sul quadro delle garanzie dovute dal venditore e *iii.* che la vendita di animali sia in un certo senso resistente all'uniforme disegno codicistico, ma risenta, in qualche misura, del «territorio» in cui l'animale viene usato/venduto, al punto da rimettere la disciplina delle garanzie della sua vendita a «usi» locali o *iv.* che la specificità dell'animale possa giustificare una disciplina speciale, anche legislativa.

La lettura dottrinale dell'art. 1496 c.c., come pure l'applicazione giurisprudenziale, conferma il quadro tradizionale ma, soprattutto, attesta [se non si ritenesse sufficiente l'art. 1496] che la vendita di animali si può distinguere solo ed esclusivamente per il perimetro delle garanzie: fissato il prezzo, resta solo da chiarire, in prospettiva di effettività, se e in che limiti il venditore risponda dei vizi che l'animale venduto evidenzia dopo la sua consegna all'acquirente.

Tutto il resto sembra rimanere nell'ombra (o, meglio, sembra affidato alle regole generali del contratto).

Solo che, nel frattempo, il quadro giuridico nel quale la vendita di animali trovava una sua facile (e scontata) collocazione è fortemente mutato in una duplice direzione: da una parte, l'acquirente non è più (e necessariamente) una parte che mira all'utilizzo dell'animale in una qualche attività di tipo economico e, dall'altra, lo stesso oggetto della vendita, l'animale, è stato investito da un graduale processo di «soggettivizzazione»¹ o, comunque, ha nel tempo e col mutare delle sensibilità sociali acquisito un valore affettivo non più riducibile alle logiche codicistiche tradizionali. Oggi è normale che il proprietario di certi animali reputi (e sia effettivamente) loro legato da un rapporto affettivo, con conseguenze intui-

¹ Va senz'altro ricordato il contributo di S. CASTIGNONE, *I diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche*, Bologna, 1985, nonché S. CASTIGNONE, *Umanesimo, animalismo e diritti*, in *Mat. st. cult. giur.*, 1999, p. 209 ss. In tema, *ex multis*, C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, nel *Trattato di biodiritto diretto da S. Rodotà, P. Zatti*, Milano, 2012, p. 281 ss., spec. 290 ss.

bili nel caso di perdita dell'animale d'affezione in ragione di una condotta illecita altrui (e, infatti, il diritto della responsabilità civile ha da tempo consolidato la fattispecie della perdita dell'animale d'affezione, laddove l'animale si libera delle vesti – anche queste riferibili alla tradizione del diritto civile – di *causa* del danno per assumere il ruolo di vittima dell'altrui illecito);² il novero di questi animali, peraltro, è soggetto a confini variabili e tendenti all'estensione, in ragione di fattori di tipo sociale di grande interesse, sui quali non è qui possibile soffermarsi.

Non tocca a noi ripercorrere le tappe del percorso di «soggettivizzazione» dell'animale, che, al di là dei suoi aspetti sociologici, ha avuto seri e importanti riverberi giuridici, specie nel diritto pubblico e nel diritto penale; tuttavia è nostra intenzione, in questo scritto, capire se e in che misura la vendita di animali vada oggi scissa in due figure diverse ma, forse, confinanti: la prima, tutta racchiusa nel Codice civile, è quella tradizionale, in cui l'animale è assunto a oggetto del contratto in quanto destinato a un'utilizzazione nel contesto delle attività dell'acquirente (economiche, sportive, mediche, etc.); la seconda, racchiusa nel Codice del consumo, è quella più moderna, in cui l'animale è oggetto di contrattazione in considerazione del suo valore affettivo (o, meglio, della sua destinazione ad animale di compagnia dell'acquirente o di terzi a lui legati). Una dialettica, in fondo, che investe il contratto anche in altri contesti e che ha a che fare, certamente, con l'annoso dilemma del rapporto tra disciplina contrattuale del Codice civile e disciplina consumeristica e dei contatti dei consumatori; un rapporto che proprio in materia di compravendita ha fatto registrare – per l'appunto sul tema garanzie – un tasso maggiore di distanza tra Codice civile e Codice del consumo (tra diritto privato tradizionale e diritto privato europeo), acuita dalla necessità di capire bene, proprio in punto rimedi, come si atteggi il rapporto tra rimedi del diritto generale dei contratti e rimedi del diritto “secondo”, specie alla luce della recente recezione della Direttiva 2019/771/UE.³

² Sui problemi del risarcimento del danno da perdita dell'animale d'affezione si può fare rinvio ad A.M. BENEDETTI, *La morte di Fido: crudele fatalità o danno risarcibile?*, in A. BRAUN (a cura di), *Dalla disgrazia al danno*, Milano, 2002, p. 209 ss.

³ Il problema si pone soprattutto con riferimento al possibile cumulo tra rimedi di parte generale e rimedi di parte speciale, nell'ottica della massima protezione dei consumatori: v., su questo, T. DALLA MASSARA, *I rimedi a favore del consumatore tra codice civile e codice del consumo*, in T. DALLA MASSARA (a cura di), *La vendita di beni mobili*, Pisa, 2020, p. 443 ss e A.M. BENEDETTI, *Contratto e categorie: un paradigma, più discipline*, in *Pactum*, 2022, p. 19, in partic. pp. 23-24.

2. Vendita di animali e Codice civile: il ruolo degli usi

Nel sistema del Codice civile la circostanza che l'oggetto di un contratto di scambio possa essere un animale, com'è stato fin dagli albori del commercio umano, giustifica la previsione di una sola regola, racchiusa nell'art. 1496, ai sensi della quale «Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono».

Si tratta di una *metanorma*, di una norma che non regola direttamente una fattispecie ma stabilisce quale fonte debba farlo, che, pur nella sua apparente semplicità, richiede talune precisazioni.

Il suo precedente si poteva trovare nell'art. 1505, ult. co., del Codice del 1865, il quale si limitava a disporre che «l'azione redibitoria nelle vendite di animali non ha luogo che per i vizi determinati dalla legge o da usi locali».⁴ Il nuovo Codice espande perciò l'area di intervento delle altre fonti concorrenti: non soltanto l'individuazione dei vizi rilevanti, dunque il presupposto di operatività della garanzia, tradizionalmente il punto in cui più si è avvertita l'esigenza di sintonia della disciplina legale con la realtà del traffico e che più ha reclamato lo sfogo degli usi, ma qualunque profilo attinente alla regolazione della «garanzia per vizi» è attribuito alla competenza normativa primaria delle leggi speciali, degli usi (locali), in mancanza delle prime, e soltanto ove questi non vi siano e/o per gli aspetti sopra i quali tacciono, alle «norme che precedono», e dunque agli artt. 1490-1495 c.c. Benché non sia compresa in una norma che precede, ma nell'unica che segue – l'art. 1497 – è conforme al “sistema” della garanzia per vizi come riformato dal Codice del 1942 e al senso stesso dell'intervento normativo sulla vendita di animali intendere che anche la mancanza di qualità promesse o essenziali a norma dell'art. 1497 rientri nell'ambito applicativo dell'art. 1496, con prevalenza perciò degli usi, quando vi sono (è improbabile pensare che possano avere specifico riguardo a [particolari] «qualità promesse»), sopra le norme del Codice, applicabili in via suppletiva.⁵

⁴ Ma il comma precedente (art. 1505, co. 2), stabiliva anche un termine *ad hoc* per l'esercizio dell'azione: «Se si tratta di animali [l'azione redibitoria che proviene dai vizi della cosa], deve proporsi fra i quaranta giorni, e se d'altri effetti mobili, fra tre mesi della consegna, salvo che da usi particolari sieno stabiliti maggiori o minori termini».

⁵ In dottrina, D. RUBINO, *La compravendita*, nel *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, 2ª ed., Milano, 1971, pp. 869-870; P. GRECO, G. COTTINO, *Della vendita. Art. 1470-1547*, sub art. 1496, nel *Comm. Cod. civ. Scialoja-Branca*, 2ª ed., Bologna-Roma, 1981,

La maggior ampiezza del riferimento contenuto nel testo dell'art. 1496 fa sì che l'intervento di discipline speciali in materia di garanzia nella vendita di animali possa essere assai vario e multiforme:⁶ perciò, oltre a individuare i vizi rilevanti in un senso non necessariamente coincidente con la nozione di cui all'art. 1490, dette fonti possono sancire termini di denuncia e di esercizio dell'azione diversi da quelli stabiliti dall'art. 1495; esclusioni di rimedi in favore di altri al di là delle ipotesi governate dagli artt. 1492 e 1492 (dunque garanzie anche per vizi riconoscibili; possibilità di domandare la risoluzione del contratto anche in caso di perimento dell'animale per caso fortuito o per colpa del compratore); alterazioni nel regime rimediale di qualunque segno (cumulo di tutele; introduzione di rimedi non contemplati dalla disciplina generale della vendita quali riparazioni in forma specifica e sostituzioni, per quanto difficilmente configurabili dinanzi a esseri viventi); oneri procedimentali di attivazione della garanzia non previsti dal Codice; un diverso regime delle restituzioni in ipotesi di risoluzione del contratto; un risarcimento del danno affidato a regole diverse da quelle previste dall'art. 1494 (intendendo anche questo come un profilo costitutivo della «garanzia per vizi», ex art. 1496).

Concretamente questa espansione eteronoma in ordine al regime della garanzia per vizi nella vendita di animali si è svolta lungo la traiettoria degli usi:⁷ «leggi speciali» in materia di vendita di animali, e specificamente in materia di garanzia perché è questo il perimetro applicativo della norma, non se ne sono

pp. 298-299; C.M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, nel *Tratt. dir. civ. it. Vassalli*, Torino, 1972, pp. 832-834, il quale osserva (ivi, p. 833) che «la mancanza di qualità essenziali all'uso normale non è altro che l'aspetto consequenziale del vizio»; A. LUMINOSO, *La vendita*, nel *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, Milano, 2014, p. 503. Opinione contraria: L. CABELLA PISU, *Garanzia e responsabilità nelle vendite commerciali*, Milano, 1983, p. 216 ss. In giurisprudenza nel senso indicato Cass. civ., 27 febbraio 1954, n. 599, in *Foro it.*, I, 1954, I, c. 1101 ss.; *contra* Cass. civ., 4 aprile 1962, n. 684, in *Mass. Giur. it.*, 1962.

⁶ Molto istruttivo al riguardo C. FRASSOLDATI, *L'azione redibitoria nella vendita di animali e il suo regolamento consuetudinario*, nota ad App. Bologna, 3 febbraio 1955, n. 69, in *Riv. dir. agr.*, 1956, II, p. 207 ss., spec. p. 210 ss.

⁷ Del luogo in cui il contratto è stato concluso, giacché «chi compera sa dove compera [...] Chi vende per converso non sa dove potrà andare a finire l'animale o, se lo sa perché il compratore glielo abbia detto, non si trova al pari di lui, in grado di conoscere quali usi avrebbe potuto regolare il contratto se stipulato là dove l'acquirente tradurrà l'animale». Così Tribunale Modena, 20 giugno 1927, in *Riv. dir. comm.*, 1927, II, p. 543.

avute⁸ – salvo considerare tale il Codice del consumo (su cui *infra*) – mentre sono stati sempre tradizionalmente molto numerosi e cospicui gli usi, localmente diffusi nelle varie zone agricole italiane,⁹ in relazione al commercio del bestiame.¹⁰ D'altronde, l'applicazione di «leggi speciali» in grado di prevalere sulla disciplina contenuta nel Codice non richiede certo l'avallo dell'art. 1496 che, a questo riguardo, appare pleonastico;¹¹ mentre è tutt'altro che superfluo il richiamo, rilevante *ex art.* 8 prel., agli usi (normativi) locali i quali, in difetto, non troverebbero che applicazione esclusivamente sussidiaria e integrativa a norma dell'art. 1374 c.c. o puramente interpretativa *ex art.* 1368.

Una disciplina «speciale», non rilevante *ex art.* 1496 ma indiscutibilmente autosufficiente (*infra*), che ha contraddistinto la vendita di animali è quella contenuta nel Regolamento di polizia veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, per effetto del quale in presenza di determinate malattie infettive e diffusive individuate dal Regolamento, denunciate e attestate dal servizio veterinario, il sindaco è autorizzato a disporre misure di profilassi: la giurisprudenza ha prevalentemente optato per ritenere che l'adozione di tali misure, sia pure temporanee, determini la incommerciabilità dell'animale affetto da malattia elencata nel Regolamento e la conseguente nullità della compravendita per illiceità dell'oggetto.¹² Il Regolamento di polizia veterina-

⁸ Vi furono vari tentativi sotto il vecchio Codice: ne dà conto A. CICU, *Relazione allo schema di legge sui vizi redibitori nelle compra-vendite di animali*, Firenze, 1936, estr. da *Archivio «Vittorio Scialoja» per le consuetudini giuridiche agrarie*, 1935, fasc. 2.

⁹ Precisa D. RUBINO, *La compravendita cit.*, p. 869, che «naturalmente, può trattarsi anche di usi nazionali: l'art. 1496 menziona solo gli usi locali esclusivamente per dire che sono ammessi anche questi ultimi».

¹⁰ Un quadro d'insieme della disciplina consuetudinaria in C.M. BIANCA, *La vendita cit.*, p. 834 ss.

¹¹ Puntualmente, R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, in *Dir. fam.*, 2021, p. 1773.

¹² *Ex multis*, Cass. civ., 9 giugno 1972, n. 1782, in *Foro it.*, 1973, I, c. 139 ss., con ultt. riff. Più di recente, Cass. civ., 27 agosto 2020, n. 17930, in *De Jure*, ad avviso della quale «Nel caso di vendita di animale affetto da malattia infettiva e diffusiva, il contratto è nullo per incommerciabilità del bene solo nel caso in cui la patologia sia espressamente prevista dal regolamento di polizia veterinaria o da altra disposizione normativa per il tipo di animale oggetto della vendita, dovendosi negli altri casi fare applicazione, ai fini dell'eventuale responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 1496 c.c., della disciplina relativa ai vizi della cosa venduta ovvero alla mancanza delle qualità promesse o essenziali ovvero alla consegna di aliud pro alio». Osserva che il regolamento di polizia veterinaria non

ria è stato abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136, entrato in vigore il 27 settembre 2022, che armonizza la disciplina interna col quadro normativo europeo, e soprattutto con il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili: nel silenzio (purtroppo) ripetuto dalla nuova disciplina sulla alienabilità dell'animale infetto valgono allora le soluzioni già accolte, che desumono la nullità della vendita dalla applicazione di misure di controllo che, per esigenze di salvaguardia della salute pubblica, dispongono l'isolamento del capo, la sua inamovibilità e inutilizzabilità, dunque la sua incommerciabilità.¹³

Al di fuori delle malattie di cui all'art. 5 e ss. del Regolamento UE 2016/429, nonché di quelle individuate dal Ministro della salute a norma dell'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 136/2022, la vendita di un animale affetto da patologia non è nulla ma, al ricorrere dei rispettivi requisiti, dà luogo all'operare della garanzia per i vizi, che nel commercio di animali trova un suo ambito di naturale applicazione proprio con riguardo a difetti/malattie primariamente individuati dagli usi.¹⁴ Più controverso ma tuttora rilevante nella vendita di animali regolata dal Codice civile appare il ricorso alla figura dell'*aliud pro alio*, invocabile – è bene precisarlo – soltanto di fronte ad alterazioni funzionali non facilmente riconoscibili dal compratore al momento della conclusione del contratto ed emerse al momento della consegna¹⁵

impone specificamente la incommerciabilità, essendo questa desunta dalle altre misure in esso previste, U. GRASSI, sub art. 1496, nel *Commentario del Codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Dei singoli contratti. Artt. 1470-1547*, a cura di D. Valentino, Torino, 2011, p. 330. Avvertono «qualche dubbio sul fondamento di una soluzione rigorosamente unitaria e *tranchante* come quella della giurisprudenza dominante», P. GRECO, G. COTTINO, *Della vendita cit.*, p. 301.

¹³ Ma non vanno trascurati i rilievi critici circa l'applicazione di un trattamento necessariamente uniforme a suo tempo sollevati da P. GRECO, G. COTTINO, *Della vendita cit.*, p. 301 ss., nonché da L. CABELLA PISU, *Garanzia e responsabilità nelle vendite commerciali*, cit., p. 214 e ss., secondo cui spesso (*ivi*, pp. 214-215) «si moltiplicano le tentazioni di contrabbandare come principio di ordine pubblico quello che è soltanto un ampliamento della tutela di interessi privati».

¹⁴ Per l'idea che le malattie costituiscano vizi propriamente intesi anziché mancanze di qualità, D. RUBINO, *La compravendita cit.*, p. 871 e ss.; P. GRECO, G. COTTINO, *Della vendita cit.*, p. 299 ss.

¹⁵ Sul punto, Cass. civ., 8 settembre 1966, n. 2348, in *Giust. civ. Mass.*, 1966, p. 1357, secondo cui «La conoscenza, da parte dell'acquirente, del vizio della cosa venduta, esclude la configurabilità di una vendita di *aliud pro alio* e gli preclude la facoltà di sospendere la corresponsione del prezzo dovuto». L'*aliud* ricorre allorché la cosa con-

(il che contribuisce a confinare la fattispecie in una classe di casi non agevolmente distinguibili dai vizi occulti e dalla mancanza di qualità essenziali o promesse):¹⁶ dunque una diversità non tanto di genere – che è comune: quello animale¹⁷ – ma una diversa (e non riconosciuta in sede di conclusione del contratto) funzione economico-sociale del bene “animale”, cui si ricollega un'utilità economica del tutto differente da quella in relazione alla quale le parti si sono accordate.

La fattispecie dell'*aliud*, col conseguente svincolo dall'osservanza degli oneri e dei termini di cui all'art. 1495, è stata applicata in presenza di patologie che inibiscono una determinata e determinante capacità produttiva dell'animale sì da giustificare l'abbattimento (come la brucellosi¹⁸ o in presenza di una malattia, nella specie una gastroenterite a tipo infettivo secondario, che rende l'animale «assolutamente inidoneo a qualsiasi uso»)¹⁹ oppure in ipotesi di incapacità riproduttiva rispetto a specie ove tale funzionalità risulta senz'altro decisiva per l'acquisto.²⁰

segnata sia diversa da quella su cui le parti si sono accordate, cioè nel «momento che si manifesta la discordanza tra il bene dovuto ed il bene consegnato, fra la rappresentazione programmatica delle parti e la concreta attuazione del rapporto, la realizzazione dell'effetto negoziale»: così, E. GABRIELLI, *La consegna di cosa diversa*, Napoli, 1987, p. 108. Sul tema della riconoscibilità nell'*aliud* si v. Cass. civ., 3 febbraio 1998, n. 1038, in *Contratti*, 1999, p. 146, con nota di S. PURICELLI, *Vizi redibitori, mancanza di qualità e consegna di “aliud pro alio”: distinzione*.

¹⁶ Cfr. E. GABRIELLI, *La consegna di cosa diversa cit.*, pp. 25-27, n. 35; B. NOVELLA, nota a Cass. civ., 21 febbraio 1969, n. 595, in *Foro it.*, 1969, I, c. 1471 ss.

¹⁷ La giurisprudenza discorre spesso anche di un diverso «sottogenere», rivelando in tal modo la scarsa orientatività del «genere»: in questo senso, C.M. BIANCA, *La vendita cit.*, pp. 808-810.

¹⁸ Si v. Cass. civ., 18 maggio 2011, n. 10916, in *De Jure*. In questo caso la via dell'*aliud pro alio* pare essere stata seguita perché la domanda di nullità per incommerciabilità dell'oggetto – la brucellosi bovina è infatti ricompresa tra le malattie infettive e diffusive di cui al Regolamento di polizia veterinaria (art. 1, co. 1, n. 12; p. 105 ss.; All. II al Regolamento UE 2016/429) – era stata ritenuta inammissibile in quanto nuova. Per la nullità della vendita di bovini affetti da brucellosi, Cass. civ., 9 giugno 1972, n. 1782, cit.; Cass. civ., Cass. 24 marzo 1955, n. 872, in *Foro it., Rep.*, 1955, voce *Vendita*, nn. 221-222. Ciò dà a pensare sui rapporti tra nullità e *aliud pro alio*, con diversità di trattamento misurabile sul piano del risarcimento reclamabile.

¹⁹ Così, Cass. civ., 17 aprile 1970, n. 1113, in *Foro it.*, 1970, I, c. 2093 ss.

²⁰ Cass. civ., 19 dicembre 2013, n. 28419, in *Leggi d'Italia*, in relazione alla vendita di un toro rivelatosi infertile. Sulla sentenza di rinvio, App. Salerno, 4 agosto 2017, in *Corr. giur.*, 2018, p. 1539 e ivi la nota di A. CARRATO, *Alienare un toro sterile equivale a vendere un aliud pro alio*. Ma nel caso della vendita di una cavalla da corsa venduta come gravida e che invece non lo era si è fatto ricorso alla mancanza di qualità, prospettando in *obiter*

Si tratta di giudizi che attengono tutti all'impiego *lato sensu* economico dell'animale, alla sua capacità di produrre reddito, compromessa dalla sussistenza di patologie che frustrano radicalmente l'interesse delle parti alla sua valorizzazione; profili, perciò, che non dovrebbero venire in rilievo allorché l'animale sia l'oggetto di un'attività negoziale che non mira a trasferirlo come strumento di ricchezza, in funzione di un interesse patrimoniale di chi lo acquista: in tali casi non è ravvisabile la *alienità* rispetto a un dato impiego produttivo (è meno agevole pensare all'*alienità* rispetto al soddisfacimento di un dato interesse non patrimoniale quale è l'instaurazione di un rapporto di compagnia o di affezione) ma, semmai, la *unicità* dell'animale,²¹ da intendersi anzitutto nella declinazione giuridica di *infungibilità*, non mero oggetto di scambio, che preclude il ricorso a una tutela fondata precisamente sopra questa alterità funzionale. Il che evoca più in generale il problema della applicazione agli animali da compagnia o di affezione di tutele, come la stessa garanzia per i vizi, pensate e impiegate con riferimento a cose,²² riparabili, sostituibili, "rimediabili"; problema che percepì, pur risolvendolo con una motivazione discutibile, una risalente e criticata sentenza di merito.²³ Peral-

anche l'annullamento per errore: v. Cass. civ., 23 febbraio 1952, n. 489, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1952, II, p. 396, con nota critica di D. RUBINO, *Mancanza di qualità, consegna di aliud pro alio ed errore su qualità*, nonché in *Riv. dir. comm.*, 1952, II, p. 312.

²¹ Valorizzata da R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto degli animali di affezione*, cit., p. 1782.

²² Segnala acutamente la questione A. GAMBARO, *I beni*, nel *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, Milano, 2012, p. 211 ss.; ultt. riff. in M. FACCIOLI, *L'applicabilità della disciplina sulla vendita dei beni di consumo alla vendita di animali*, nota a Cass. civ., 25 settembre 2018, n. 22728, in *Contratti*, 2019, pp. 23, 25.

²³ Pret. Cremona, 20 marzo 1998, in *Giur. mer.*, 1999, p. 57; in *Arch. civ.*, 1998, p. 574, che ha escluso l'applicabilità della garanzia per vizi nei riguardi di un cucciolo di Terranova affetto da prognatismo, dovendo il padrone farsi carico anche delle sue cure, e cioè «di tutti quegli aspetti (cura, custodia, conservazione, ecc.) delineati e valorizzati» dalla L. 14 agosto 1991, n. 281, «legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», che però nulla dispone sul punto, prevedendo misure di carattere amministrativo sul controllo di cani e gatti randagi e volte a reprimere il fenomeno dell'abbandono, nonché demandando alle regioni l'istituzione dell'anagrafe canina. Segnalano criticamente la singolarità della sentenza A. LUMINOSO, *La vendita cit.*, p. 503; A. MANIACI, *Vendita di animali: vizi, difetti e rimedi*, nota a Cass. civ., 17 maggio 2004, n. 9930, in *Contratti*, 2004, p. 1126; F. ROLFI, *Note in tema di garanzia per i vizi nella vendita di animali*, nota a Tribunale Campobasso, 4 novembre 2004, in *Corr. merito*, 2005, p. 169; M. FACCIOLI, *L'applicabilità della disciplina sulla vendita dei beni di consumo alla vendita di animali cit.*, pp. 29-30; F.

tro, quando si tratta della vendita di un animale d'affezione calata in un rapporto di consumo, come si dirà *infra* nel prossimo §, altre ragioni di ordine normativo ostano oggi alla possibile applicazione dell'*aliud pro alio*.

Dinanzi agli usi richiamati dall'art. 1496 si pone la questione della loro compatibilità con l'ordinamento. Non vengono tanto in rilievo puntuali regole imperative – lo si ricorda: in materia di garanzia per vizi – quanto, piuttosto, principi di ordine pubblico ed espressioni del buon costume, quali insuperabili parametri di legittimità delle consuetudini.²⁴ Così, si è ritenuto illegittimo l'uso locale in forza del quale il termine per denunciare il vizio decorre dalla consegna dell'animale anziché dalla scoperta del vizio²⁵ perché ciò rende l'esercizio del diritto eccessivamente oneroso e difficile, interesse salvaguardato dall'art. 2965 con riguardo alle decadenze convenzionali e dall'art. 2698 circa i patti di inversione o modifica dell'onere della prova; sono da giudicare inefficaci i tanti e antichi usi diffusi in molte piazze italiane che escludono l'operare della garanzia per vizi nella vendita di animali (fatta «per la cavezza», «a fuoco e fiamma», «per la corda» a Lecco, Modena, Como, Parma e Reggio Emilia, «per un sacco di ossa» o «lo brucino, lo passino, non ne voglio più sapere» a Cremona e Bergamo, «brucia camicia» o «brocca secca» a Pavia, «a lagnanza nessuna» o «com'è lì» a Cuneo, ecc.) in ipotesi di vizi taciuti in mala fede al compratore, dunque violando il principio di ordine pubblico che vieta di trarre conseguenze favorevoli dal «fatto proprio» contrario a buona fede, che lascia traccia nell'art. 1490, co. 2, c.c.²⁶

BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla vendita di animali*, nota a Cass. civ., 25 settembre 2018, n. 22728, in *Danno e resp.*, 2019, p. 76. Più ampiamente, sul punto, sia consentito il rinvio a E. PESCE, Valori affettivi e interessi patrimoniali nella compravendita di animali, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2024, spec. p. 1023 ss.

²⁴ D. RUBINO, *La compravendita cit.*, p. 869; C.M. BIANCA, *La vendita cit.*, p. 831; A. LUMINOSO, *La vendita cit.*, p. 503; C.G. TERRANOVA, *La garanzia per vizi della cosa venduta*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1989, p. 100; B. NOVELLA, nota cit., c. 1475; A. MANIACI, *Vendita di animali: vizi, difetti e rimedi cit.*, p. 1123. In giurisprudenza, in termini declamatori, discorrendo di una necessaria conformità degli usi «a norme imperative e inderogabili», Cass. civ., 30 giugno 1982, n. 3929, in *Arch. civ.*, 1982, p. 972, mentre evocavano il solo «ordine pubblico» Cass. civ., 7 febbraio 1955, n. 346, in *Giur. Cass. civ.*, 1955, VI, p. 19; Cass. civ., 27 febbraio 1954, n. 599, cit.; «il solo limite del rispetto dei principi generali dell'ordine pubblico e del buon costume», Cass. civ., 21 febbraio 1969, n. 595, in *Foro it.*, 1969, I, c. 1480.

²⁵ Cass. civ., 27 febbraio 1954, n. 599, cit.

²⁶ *Amplius*, sul punto, per l'illegittimità di vendite concluse «a rischio e pericolo» con riguardo alla garanzia per vizi, E. PESCE, *I rimedi dell'autonomia. Tipi, limiti e interessi dei contraenti*, Pisa, 2022, p. 162 ss.

Ma gli usi, che nascono dalla prassi mercantile, riflettono gli interessi e le tendenze degli operatori economici, che li fanno vivere nei loro traffici. Spesso manifestano un carattere autoreferenziale che mal si concilia con le esigenze di protezione di chi negozia per il proprio personale interesse e, non appartenendo stabilmente al mercato, non ha la consapevolezza né, talvolta, l'abilità e l'astuzia del commerciante. Da qui la necessità che la legge riassuma il proprio posto nella gerarchia delle fonti per esercitare una funzione di più spiccata eteronomia regolatrice (questo spiega perché il Codice del 1942 abbia superato il sistema dell'art. 1 del vecchio Codice di commercio in cui gli usi erano posti sotto le leggi commerciali ma sopra quelle civili, e li abbia confinati entro diverse ma ben definite fattispecie, specialmente nel Libro IV).

È quanto accaduto per gli animali da compagnia o di affezione, il cui primo riconoscimento normativo contenuto nella Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, sottoscritta a Strasburgo il 13 novembre 1987,²⁷ sarebbe stato di lì a poco (implicitamente) confermato dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, enfaticamente definentesi «legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»:²⁸ per questi, si può arguire (v. *infra*), vige oggi un apparato di tutele legali pressoché indipendente dall'art. 1496, e dunque dagli usi e, soprattutto, dal Codice civile.

3. Animali (d'affezione) e Codice del consumo riformato: il sistema delle tutele

L'entrata in vigore della disciplina consumeristica (gli artt. 1519-*bis* ss. del Codice civile introdotti dal d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 24) e specialmente del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ss. modifiche) ha

²⁷ Entrata in vigore il 1° maggio 1992. L'Italia, pur essendo tra i paesi firmatari, l'ha ratificata soltanto, con la L. 4 novembre 2010, n. 201, presentata e fortemente voluta da Franco Frattini, vigente dal 4 dicembre 2010. *Medio tempore* molte delle previsioni contenute nella Convenzione avevano trovato attuazione in strumenti normativi interni, specialmente nella legislazione regionale e nell'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali e *pet-therapy* del 6 febbraio 2003, recepito con D.p.c.m. 28 febbraio 2003. Su queste fonti si v. C. Fossà, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in *Contr. impr.*, 2020, p. 528 ss.

²⁸ Il cui art. 1 si apre con la proclamazione «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente».

rappresentato un decisivo, sia pure non immediato, momento di svolta nella vendita di animali.

Si è detto che con riguardo ad animali da compagnia o di affezione la tutela privatistica, quando non si è reputato di negarla parendo incompatibile con l'instaurazione di un rapporto affettivo tra l'uomo e l'animale,²⁹ è stata essenzialmente assolta dalla garanzia per vizi del Codice civile, svolgendo gli usi un ruolo quasi marginale, per quanto non insussistente.³⁰ Non sono poche le sentenze che hanno fatto piana applicazione della garanzia per vizi nel caso di vendite di animali d'affezione (cani), con soluzioni non dissimili da quelle impiegate in relazione alla vendita di cose.³¹

Ma la rigidità della disciplina codicistica ha cominciato a essere avvertita nel diritto vivente: la censura di intemperività opposta all'acquirente di un cucciolo di cane affetto da grave cardiopatia congenita per avere denunciato il vizio a controparte oltre gli otto giorni previsti dall'art. 1495 ha segnalato il sorgere di un bisogno di tutela diverso, non adeguatamente corrisposto dal Codice civile, al quale si è data risposta con un'importante sentenza della Cassazione. La conclusione cui essa è giunta è che alla fattispecie della vendita di animali d'affezione o da compagnia debba essere applicata la disciplina del Codice del consumo,³² soluzione che in rela-

²⁹ Così da Pret. Cremona, 20 marzo 1998, cit., su cui *supra* alla n. 23.

³⁰ L. OLIVERO in L. DELOGU, L. OLIVERO, *Animali d'affezione e garanzia per vizi tra codice civile e di consumo*, nota a Cass. civ., 25 settembre 2018, n. 22728, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, pp. 272-273 e n. 37, dà conto degli usi raccolti dalla Camera di commercio di Torino. Un'applicazione giurisprudenziale di usi nella vendita di animali da compagnia in Cass. civ., 11 luglio 2005, n. 14487, in *Leggi d'Italia* (nella specie, discutendosi della vendita di un cane Rottweiler, gli usi vigenti nella provincia di Varese che prevedono il termine di trenta giorni dalla scoperta del vizio per la sua denuncia).

³¹ Si v. Cass. civ., 28 giugno 1993, n. 7134, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., 17 maggio 2004, n. 9930, in *Giur. it.*, 2005, I, c. 475, con nota di E. BATTELLI, *Vendita di animali, garanzia per i vizi e risoluzione del contratto*, nonché (sia pure erroneamente indicata) in *Contratti*, 2004, p. 1126, con nota di A. MANIACI, *Vendita di animali: vizi, difetti e rimedi*; Cass. civ., 19 febbraio 2007, n. 3827, in *Leggi d'Italia*; App. Roma, 13 settembre 2017, n. 5746, in *Leggi d'Italia*; Tribunale Trani, 17 dicembre 2021, n. 2174, in *Leggi d'Italia*; Giud. Pace Genova, 1° luglio 2005, n. 3171, in *Leggi d'Italia*.

³² Cass. civ., 25 settembre 2018, n. 22728, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p. 273, con nota di L. DELOGU, L. OLIVERO, cit.; in *Contratti*, 2019, p. 19, con nota di M. FACCIOLO, *op. ult. cit.*; in *Danno e resp.*, 2019, p. 70, con nota di F. BERTELLI, *op. ult. cit.*; in *Corr. giur.*, 2019, p. 777, con nota di S. CHERTI, *Vendita di animali: gli animali da compagnia sono "beni di consumo"*. L'esame del ricorso era stato rimesso all'udienza pubblica, stante la particolare rilevanza della questione, da Cass. civ., 12 marzo 2018, n. 5923, in *Leggi d'Italia*.

zione alla vecchia Direttiva 1999/44 CE era stata prospettata dalla dottrina europea e italiana,³³ stante il silenzio sugli animali nell'elenco, reputato tassativo, dei beni "non di consumo" di cui all'art. 2, par. 1, lett. b).³⁴

Constatato che «la diffusione degli animali da compagnia in fasce sempre più larghe di popolazione ha dato luogo, in tempi recenti, a un fenomeno commerciale di non poco rilievo», e riconfermata la lettura tradizionale secondo cui per il diritto privato gli animali sono beni, in quanto utilizzabili a diverso fine dall'uomo, la Corte non dubita che

la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, vada qualificato a tutti gli effetti "consumatore"; e che vada qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale venda un animale

³³ Rif. in G. DE CRISTOFARO, *Difetto di conformità al contratto e diritti del consumatore. L'ordinamento italiano e la direttiva 99/44/CE sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo*, Padova, 2000, p. 44 e n. 39. Molto chiaramente, sotto il vecchio regime, A. CIATTI, *L'ambito di applicazione*, in M. BIN, A. LUMINOSO, *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, nel *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.*, diretto da F. GALGANO, Padova, 2003, pp. 124-125, osservando che sono stati posti fuori causa l'art. 1496 e «le fonti richiamate da questa disposizione: leggi speciali – derogate dalla nuova disciplina perché anteriori – ed usi locali».

³⁴ Silenzio ambiguamente riproposto in sede di recepimento della direttiva con il d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 nell'art. 1519-bis c.c. Sul punto G. AFFERNI, *La responsabilità del venditore per i difetti materiali del bene*, Napoli, 2022, p. 197. L'elenco delle esclusioni ricordava quello dell'art. 2 della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili. È vero che vi era dunque l'esperienza della CISG sulla inclusione degli animali, come osserva V. MANNINO, in L. GAROFALO, V. MANNINO, E. MOSCATI, P.M. VECCHI, *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo. Artt. 1519-bis-1519-nonies cod. civ. e art. 2 d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 24*, coordinato da L. GAROFALO, *sub art. 1519-bis*, Padova, 2003, p. 50 (per un caso di applicazione della CISG alla vendita di animali in un giudicato italiano v. App. Firenze, 28 maggio 2019, n. 1274, in *De Jure*. Giurisprudenza straniera in G. AFFERNI, *op. ult. cit.*, p. 162, n. 57). Ma la CISG non si applica alla vendita di beni «mobili per uso personale, familiare o domestico», dunque a «vendite di consumo» (art. 2, lett. a) – sul punto F. FERRARI, *La vendita internazionale. Applicabilità ed applicazioni della Convenzione di Vienna del 1980*, nel *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.*, diretto da F. GALGANO, Padova, 1997, p. 128 ss. – sicché si tratta di un'esperienza non rilevante sotto il profilo della destinazione funzionale del "bene" (mentre è stata ed è istruttiva con riguardo alla tenuta concettuale del «difetto di conformità» rispetto agli animali).

da compagnia; quest'ultimo, peraltro, quale "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo".³⁵

La soluzione interpretativa – il Codice del consumo in allora non si occupava esplicitamente di animali – ha destato in dottrina dubbi e riserve sulla qualificazione di essere viventi e senzienti quali beni "di consumo".³⁶

I dubbi si sono mutati in critiche al diritto positivo allorché la Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, «relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44 CE», ha previsto all'art. 3, par. 5, che «Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i contratti di vendita di: [...] b) animali vivi».

L'Italia, infatti, recependo la Direttiva 2019/771 con il d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170, e modificando le disposizioni del Capo I, Titolo III Parte IV del Codice del consumo, ha scelto di includere nel suo ambito di applicazione gli «animali vivi», quali «beni» la cui vendita, tra un «venditore» e un «consumatore», è regolata, per ciò che concerne la «conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali», dallo stesso Codice del consumo (art. 128, co. 2, lett. e), n. 3, cod. cons.).

È vero che non vi è perfetta coincidenza tra la nozione di animale d'affezione o da compagnia³⁷ e quella di «animali vivi» richiesta dal Codice del consumo.

³⁵ Così Cass. civ., 25 settembre 2018, n. 22728, cit. Il giudice di rinvio ha poi riconosciuto la riduzione del prezzo e respinto quella di risarcimento del danno: si v. Tribunale Ravenna, 13 agosto 2020, n. 656, in *Leggi d'Italia*. Negli stessi termini di Cass. 22728/2018, riportando ampi stralci della sua motivazione, si è espressa Cass. civ., 6 dicembre 2022, n. 35844, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, p. 232, con nota di M. FACCIOLI, *La tutela consumeristica dell'acquirente di un animale d'affezione*.

³⁶ Ne dà conto M. FACCIOLI, *L'applicabilità della disciplina sulla vendita dei beni di consumo alla vendita di animali cit.*, p. 24 ss. Sul punto, formulando critiche a Cass. 22728/2018, C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale cit.*, p. 543 ss.

³⁷ Una definizione dei quali si legge nell'art. 1, co. 2, dell'Accordo del 6 febbraio 2003, recepito dal D.p.c.m. del 28 febbraio 2003, a tenore del quale per «animale da compagnia» si intende «ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia».

Per esso più che l'oggetto rileva la qualifica delle parti e il rapporto tra loro intercorrente; perciò è animale d'affezione, la cui vendita è regolata dagli artt. 128 ss. cod. cons., solo quello venduto da chi, persona fisica o giuridica, pubblica o privata, «nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto», vende a un «consumatore»³⁸ un «animale vivo».

Ma *i*) un animale d'affezione potrebbe essere ceduto anche da chi non esercita un'attività imprenditoriale o professionale³⁹ (si pensi alla vendita di cuccioli «tra privati», oggi molto frequente anche per mezzo di annunci *online* o su piattaforme⁴⁰); *ii*) non necessariamente un «animale vivo» venduto da un operatore pro-

³⁸ La «persona fisica di cui all'art. 3, comma 1, lett. a)» (art. 128, co. 2, lett. b)), e dunque «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta».

³⁹ Sul «Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali» si v. l'art. 5 dell'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, nonché l'art. 8 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 401/2010.

⁴⁰ Per gli animali «di razza» l'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 529, con cui è stata attuata la «direttiva 91/174/CE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza», consente «la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico». Sulla vendita di animali a distanza di specie selvatica o esotica provvede oggi il d.lgs. 5 agosto 2022, n. 135, «Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016». Si v. part. gli artt. 3; 5; 6-11. Quanto alla vendita a distanza di «animali da compagnia», la disciplina del d.lgs. 135/2022 si applica, secondo quanto previsto dall'art. 11, alle specie riportate nell'Allegato I, Parte A, del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 – cani, gatti e furetti – e a quelle indicate nella Parte B) dell'Allegato I del Reg., scelte con aggiornamento quinquennale dal Ministro della salute di concerto con il Ministro per la transizione ecologia, a norma dell'art. 5 del d.lgs. 135/2022. Con D.m. 11 ottobre 2022, il Ministro della salute ha individuato sei specie, riportate nell'Allegato I del menzionato D.m. Per un esame ad ampio spettro della normativa, M. PIERRI, *La riforma della "Costituzione ambientale" italiana e la tutela delle specie animali a rischio di estinzione, nel prisma della disciplina multilivello sulla salvaguardia della biodiversità. Il quadro generale ed alcune riflessioni critiche*, in [ambientediritto.it](https://www.ambientediritto.it), 2023, p. 281 ss.

fessionale a una persona fisica per il soddisfacimento di scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta è un «animale d'affezione», potendo essere destinato al sostentamento dell'acquirente e/o della sua famiglia, anche a fini propriamente di consumo (alimentare).⁴¹ Da qui proposte di legge volte a delimitare la categoria in esame facendone l'oggetto di una disciplina autonoma e protettiva, che incide anche sulla loro alienabilità, con significativi divieti e precetti.⁴²

Sul piano delle tutele, a seguito dell'entrata in vigore e del recepimento della Direttiva 2019/771/UE, l'applicazione alla vendita di animali d'affezione del Codice del consumo dà luogo a una disciplina contraddistinta essenzialmente dalle seguenti regole.

La vendita di animali «vivi» nell'ambito di un rapporto di consumo fa sorgere *ex lege* l'obbligo di fornire «beni» conformi ai sensi dell'art. 129, co. 2 e 3, cod. cons. e la correlata responsabilità di cui all'art. 133 per l'ipotesi di qualunque difetto esistente al momento della consegna e che si riveli entro i successivi due anni (art. 133, co. 1); non occorre più alcuna previa denuncia

⁴¹ L'esempio del cane da guardia di un magazzino – su cui L. OLIVERO in L. DELOGU, L. OLIVERO, *Animali d'affezione e garanzia per vizi tra codice civile e di consumo cit.*, p. 271 e n. 29 – se non si precisa qual è l'effettiva destinazione del magazzino non vale, si pensa, a escludere l'applicazione della disciplina del Codice del consumo, trattandosi di una «attività utile all'uomo», a norma dell'art. 1, co. 2, lett. a), dell'Accordo in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003.

⁴² Si v., nella corrente (XIX) legislatura, la P.d.l. A.C. n. 35, presentata alla Camera dei Deputati il 13 ottobre 2022, d'iniziativa della deputata Brambilla, intitolata «Codice delle disposizioni per la tutela degli animali di affezione, la prevenzione e il controllo del randagismo», che individua tra i suoi fini anche quello di «responsabilizzare i proprietari e disincentivare l'acquisto emotivo». Nel progetto, «animale d'affezione» è «ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili per l'uomo»; «responsabile di un animale di affezione» è «il proprietario o il detentore a qualunque titolo di un animale di affezione». Molto significativamente l'art. 23, co. 7, della Proposta n. 35/2022 consente «la riproduzione e la vendita di animali esclusivamente agli allevatori previamente autorizzati»; mentre per l'art. 9 «È vietata la cessione di animali ai minori di anni diciotto, ai soggetti interdetti alla detenzione o a soggetti che non ne garantiscono la corretta custodia e gestione nonché a soggetti che non diano garanzie di buon trattamento in quanto non compatibili per carattere, età e capacità specifiche, con la specie oggetto di cessione». La proposta giace in sede referente nella XII Commissione Affari sociali. Da segnalare anche la Proposta di legge A.C. n. 50 del 2022, sempre d'iniziativa Brambilla, «Disposizioni per la tutela del benessere degli animali di affezione», di più limitata portata, che prevede all'art. 2, co. 1, lett. c), il divieto di «vendere animali a minorenni».

ma l'azione deve essere esercitata nel termine prescrizione di ventisei mesi dalla consegna del bene, mentre la «responsabilità del venditore» per difetto di conformità può essere sempre opposta dal consumatore in via di eccezione (art. 133, co. 3); è da escludere che possa riferirsi ad animali qualsiasi disposizione facente riferimento a «beni usati».⁴³ Ai sensi dell'art. 135, co. 1, si presume, fino a prova contraria, che il difetto manifestatosi entro un anno dalla consegna del bene esistesse a tale data e costituisse perciò ragione della responsabilità del venditore, «a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità» (riferimento particolarmente significativo per la vendita di animali).

Di fronte al difetto di conformità, l'acquirente dell'animale ha a disposizione i rimedi astrattamente previsti dall'art. 135-*bis* secondo la gerarchia ivi delineata: dunque il «ripristino della conformità», mediante riparazione o sostituzione, che tuttavia in questo caso non è concepibile, cioè «possibile» ai sensi dell'art. 135-*bis*, co. 2 e 3⁴⁴ (le cure veterinarie a spese del venditore possono semmai integrare una voce del risarcimento del danno non essendo di per sé idonee a ripristinare la conformità dell'animale), e – normalmente in via subordinata, ma qui in via principale – la riduzione del prezzo o, se non si tratta di difetto «di lieve entità» (art. 135-*bis*, co. 5), la risoluzione del contratto. Fintantoché il venditore non abbia «adempito agli obblighi previsti dal presente capo» (dunque consegnare un bene «conforme» e ripristinarne la conformità o accordare una riduzione del prezzo o la risoluzione del contrat-

⁴³ Conf. M. FACCIOI, *L'applicabilità della disciplina sulla vendita di beni di consumo*, cit., pp. 21-22.

⁴⁴ Cfr. R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto degli animali di affezione cit.*, p. 1781 e ss., spec. p. 1783, già con riferimento alla Direttiva (UE) 2019/771, il cui art. 14, par. 1, lett. c), che prevede la sostituzione quando possibile «tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene», è stato riprodotto testualmente nell'art. 135-*ter*, co. 1, lett. c), cod. cons., introdotto dall'art. 1, co. 1, d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170 e vigente dal 1° gennaio 2022; M. FACCIOI, *L'applicabilità della disciplina sulla vendita di beni di consumo cit.*, p. 25 ss.; C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale cit.*, p. 548; S. CHERTI, *Vendita di animali: gli animali da compagnia sono "beni di consumo" cit.*, p. 785; F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla vendita di animali cit.*, p. 78. Sulla applicabilità in astratto della disciplina della vendita di beni di consumo a beni infungibili, e sulla possibile declinazione del rimedio sostitutivo, si v., per tutti, R. CALVO, *Il regime dei rimedi nelle vendite al consumo*, in *Vendita e vendite*, I, nel *Trattato dei contratti Roppo-Benedetti*, Milano, 2014, p. 403 ss.

to), «il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte del prezzo» (art. 135-*bis*, co. 6).

Le tutele previste sono pensate come (auto)tutele stragiudiziali, soprattutto per quanto riguarda la risoluzione: l'acquirente «esercita il diritto alla risoluzione del contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al venditore contenente la manifestazione di volontà di risolvere il contratto di vendita» (art. 135-*quater*, co. 2).⁴⁵ Se si risolve il contratto, il consumatore restituisce il bene al venditore a spese di questi, dietro la restituzione del prezzo pagato, che avviene al ricevimento del bene o all'esibizione di prove che attestano la sua consegna o spedizione (art. 135-*quater*, co. 4). La riduzione del prezzo – è espressamente previsto – «è proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme» (art. 135-*quater*, co. 1). Anche nella vendita di animali è possibile la previsione di una garanzia convenzionale, «redatta in un linguaggio semplice e comprensibile», la cui azionabilità non preclude il ricorso ai rimedi indisponibili per i difetti di conformità e che soddisfi gli ulteriori requisiti di cui all'art. 135-*quinquies*.

Vige, infine, il precetto imperativo che vieta, sancendone la nullità (che «può essere fatta valere dal solo consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice»), qualunque patto anteriore alla segnalazione del difetto di conformità con cui si escluda o si limiti in danno dell'acquirente, «anche in modo indiretto», l'esercizio dei diritti previsti dalla disciplina sulla *Vendita di beni* del Codice del consumo. Ma è pur vero che una deroga *in melius* è possibile, allorché il venditore offra al consumatore «condizioni contrattuali di maggior tutela» rispetto a quelle di cui all'art. 129 ss. cod. cons. (art. 135-*sexies*).⁴⁶ Peraltro, il difetto di conformità rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 129, co. 3, lett. a-d – dunque il difetto di un requisito «oggettivo» di conformità – è escluso allorché «il consumatore sia stato specificamente informato

⁴⁵ È lasciata «irrisolta la questione della necessaria giudizialità o della possibile stragiudizialità del rimedio della riduzione del prezzo». Così G. DE CRISTOFARO, *Legislazione italiana e contratti dei consumatori nel 2022: l'anno della svolta. Verso un diritto "pubblico" dei (contratti dei) consumatori?*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2022, p. 30.

⁴⁶ Ma «la non contrarietà all'art. 135-*sexies* o all'art. 143 cod. cons. non comporta l'esonero dal controllo di abusività previsto in via generale dalla disciplina consumeristica», e dunque ai sensi e per gli effetti degli art. 33 ss. cod. cons. Così A. MANIACI, *I rapporti fra autonomia privata e disciplina italiana della vendita di beni di consumo dopo il recepimento della Direttiva n. 2019/771*, in *Eur. dir. priv.*, 2022, p. 257.

del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità» previsti da tale norma «e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita» (art. 130, co. 4).

4. *Monopolio del Codice del consumo nella compravendita di animali d'affezione?*

Come si coordina, nel caso di vendita “al consumatore” di animali (generalmente) d'affezione, l'applicazione delle norme del Codice del consumo (art. 128 ss.) con quelle del Codice civile (art. 1490 ss.)? Che ne è dell'art. 1496 c.c.?

La risposta, nel quadro normativo attuale, conseguente all'attuazione della Direttiva 2019/771/UE col suo principio di c.d. armonizzazione massima,⁴⁷ appare chiara in linea generale. Se l'art. 1469-*bis* c.c., prevedendo che le norme di parte generale contenute nel Titolo II del Libro IV del Codice civile «si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore», imposta(va) il problema sul criterio della *lex specialis* e sulla elasticità di quest'ultima, l'art. 135-*septies* del Codice del consumo (già prevalente “in astratto” sull'art. 1469-*bis* in quanto norma speciale) recide questa elasticità con una rigida demarcazione *ratione materiae*: per ciò che concerne «formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno» si applicano «le disposizioni [*sic*] del Codice civile» «per quanto non previsto dal presente capo» (suggerendo che le disposizioni del cod. cons. possono anche incidentalmente occuparsi di profili di competenza del c.c., facendovi anzi talvolta espresso rinvio).⁴⁸

⁴⁷ Art. 4 Dir. 2019/771/UE: «Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso». Sulle diverse declinazioni della *harmonisation*, S. PAGLIANTINI, *A partire dalla Dir. 2019/771/UE: riflessioni sul concetto di armonizzazione massima*, in *Nuovo dir. civ.*, 2020, 1, p. 11 ss., nonché S. PAGLIANTINI, *Contratti di vendita di beni: armonizzazione massima, parziale e temperata della Dir. UE 2019/771*, in *Giur. it.*, 2020, p. 217 ss.

⁴⁸ Sull'esempio della Direttiva, spogliandosi della competenza esclusiva proclamata dall'art. 135-*septies*: v. ad esempio art. 135-*bis*, co. 6, che lascia impregiudicata l'applicazione delle norme del Codice civile sopra «l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore».

Ma per tutto ciò che è disciplinato dal Capo I del Titolo III della Parte IV del Codice del consumo non vi è spazio per alcuna altra fonte concorrente, escludendosi così alla radice ogni necessità di coordinamento: «non si applicano altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un diverso livello di tutela» (art. 135-*septies*, co. 2, cod. cons.).

Dunque, dinanzi a vizi o più propriamente difformità che affliggono animali vivi alienati⁴⁹ da un «venditore» ex art. 128, co. 2, lett. c), cod. cons. a un «consumatore» ex art. 3, co. 1, lett. a), questi può servirsi del solo apparato rimediale “primario” previsto dagli art. 129 e ss. cod. cons. e interamente regolato dalle sue norme di legge di carattere essenzialmente imperativo, ferma la possibilità per il venditore (non per la legge)⁵⁰ di «offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela» (art. 135-*sexies*, cod. cons.).

Sui profili di diritto europeo recepito non c'è spazio per il Codice civile; perciò non c'è spazio per l'art. 1496 – la disposizione di riferimento in materia – messa fuori gioco ancor prima che si debba interpretarla (tale è la forza dell'art. 135-*septies*, cod. cons.).⁵¹

Ancora, non c'è spazio per gli usi che, lo si è detto, senza il richiamo loro fatto dall'art. 1496 c.c. non potrebbero disciplinare la garanzia per vizi nella vendita di animali, in assenza di «leggi speciali» che la regolino.

Si applicano senz'altro, e non potrebbe essere altrimenti, le norme imperative che non offrono «livelli di tutela» ma pongono limiti alla libera circolazione di beni e diritti in nome di esigenze sovraordinate, com'è il caso della disciplina contenuta nel Regolamento 429/2016/UE e nel d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136, subentrati al vecchio Regolamento di polizia veterinaria del 1954 (*supra*), benché, come si è detto, la sorte dei contratti di vendita aventi a oggetto animali affetti da malattie infettive

⁴⁹ Non necessariamente attraverso il tipo «vendita» ma anche per mezzo di permuta o (almeno teoricamente) di somministrazione, come dispone l'art. 128 cod. cons. Si tratta di una legislazione «non per “tipo” ma per “gruppo” di contratti», così A. LUMINOSO, *La compravendita*, 10^a ed., Torino, 2021, p. 377.

⁵⁰ Quanto ai limiti oltre i quali l'autonomia privata non può spingersi si v. A. MANIACI, *I rapporti fra autonomia privata e disciplina italiana della vendita di beni di consumo cit.*, p. 247 ss.

⁵¹ Dire che non si possono applicare disposizioni (*sic*) che abbiano l'effetto di garantire «un diverso livello di tutela» significa che non possono applicarsi altre discipline *tout court*, indipendentemente da un apprezzamento valutativo del livello di tutela offerto. Significa dire che potrebbero soltanto essere applicate norme che abbiano l'effetto di garantire un *uguale* (cioè *non diverso*) livello di tutela, il che – salvo irrilevanti profili di efficacia della legge nel tempo – è sul piano normativo tautologico.

e diffusive individuate da dette fonti non sia (com'è non è mai stata) espressamente regolata ma debba essere tutt'ora stabilita interpretativamente.

Il prevalere dell'art. 135-*septies* cod. cons. esclude poi, evidentemente, l'applicabilità delle norme del Codice civile che, secondo la gerarchia disposta dall'art. 1496 c.c., potrebbero regolare quei fondamentali ambiti di disciplina presidiati (ma anche pietrificati)⁵² dagli art. 129 ss. cod. cons., e cioè gli art. 1490 ss. c.c., eccezion fatta – come si dirà tra un momento – per «le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno», lasciate alla *lex generalis* del Codice civile (art. 135-*septies*, co 1, cod. cons.).

Su altro piano, parimenti fuori gioco è l'art. 1469-*bis* c.c., a tenore del quale

Le disposizioni del presente titolo [Tit. II, Libro IV del Codice civile] si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore

per ciò che concerne i «taluni aspetti dei contratti di vendita» regolati dagli artt. 129 ss. c.cons, quanto in esso previsto è autosufficiente e non ammette concorso con alcuna parte, generale o speciale, del Codice civile né con qualsivoglia altra fonte astrattamente concorrente, e ciò indipendentemente da ogni valutazione di merito circa il maggiore o minore *favor* nei confronti del consumatore.⁵³

Significativamente, l'unico plesso normativo cui è riconosciuta forza derogante, similmente a quanto prevede l'art. 135-*vicies bis*, co. 2, cod. cons. per i contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali, è l'autonomia privata, ellitticamente evocata sotto forma di condizioni «offerte» dal venditore/professionista al consumatore;⁵⁴ deroga necessariamente *in melius* a vantaggio del consumatore ma pur sempre deroga, nei confronti di un regime

⁵² Giudica più felice, ai fini dell'adattamento futuro dell'ordinamento, la formulazione dell'art. 4 della Direttiva 2019/771/UE, A. LUMINOSO, *La nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore cit.*, p. 486, n. 5.

⁵³ Molto chiaramente, A. VENTURELLI, *Risarcimento del danno e sospensione del pagamento del prezzo nella nuova disciplina dedicata alla fornitura di beni di consumo*, in *Contr. impr.*, 2022, pp. 822-823.

⁵⁴ Rimarca l'importanza del possibile ampliamento delle tutele su base convenzionale F. BERTELLI, *L'armonizzazione massima della Direttiva 2019/771UE e le sorti del principio di maggior tutela del consumatore*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, pp. 991-993.

sovraordinato e tendenzialmente imperativo che, invece, da altre «disposizioni» (di legge interna)⁵⁵ non può essere scalfito neppure da deroghe *in melius*.⁵⁶

La rigidità avalutativa del nuovo riparto di competenze⁵⁷ dovrebbe essere tale da precludere il possibile ricorso nella vendita di beni di consumo alla tutela riconosciuta dalla giurisprudenza italiana per il caso di *aliud pro alio*,⁵⁸ già convincentemente esclusa, in sede di interpretazione delle fonti internazionali ed europee, sul rilievo che «non c'è – o non c'è più – vera alterità fra ciò che è mancante di conformità e ciò che è altro, visto che l'alterità è solo una variante, in certo senso estrema, della non conformità».⁵⁹ Ciò che è altro da ciò che avrebbe dovuto essere consegnato è da esso difforme, perciò precipuamente regolato, nell'ambito individuato dal combinato disposto degli artt. 128 e 135-*septies*, dal solo Codice del consumo in attuazione della Direttiva 2019/771/UE. Ne deriva l'inoperatività della disciplina generale per l'inadempimento (art. 1453 c.c.), di cui peraltro è

⁵⁵ Quantunque posteriori e/o speciali: quella stabilita dall'art. 135-*septies*, co. 2, cod. cons. sembra essere, nell'ambito regolato, una vera e propria riserva “di Codice” (del consumo). Se muterà in futuro la disciplina europea della vendita – non essendo possibili mutamenti di diritto interno – il legislatore dovrà recepirli intervenendo sempre sul Codice del consumo e non *aliunde*.

⁵⁶ Una disarmonia che può trovare giustificazioni di ordine statistico e nel “costo sociale” di una deroga individuale rispetto a una generalizzata che si avrebbe con l'applicazione di una disciplina nazionale divergente, benché in senso maggiormente favorevole al consumatore, da cui deriverebbero differenziazioni di regime non giustificate nell'ambito del mercato unico. Occorre prestare attenzione, però, alle deroghe (sempre *in melius*) nella contrattazione di massa. Sui possibili controlli vi accenna A. MANIACI, *I rapporti fra autonomia privata e disciplina italiana della vendita di beni di consumo cit.*, pp. 257-258.

⁵⁷ Così inteso da A.M. BENEDETTI, *Contratto e categorie: un paradigma, più discipline cit.*, p. 23.

⁵⁸ Per G. DE CRISTOFARO, *Legislazione italiana e contratti dei consumatori nel 2022: l'anno della svolta cit.*, pp. 27-28, la questione è ancora dubbia, benché l'A. inclini per la soluzione secondo cui l'*aliud pro alio* costituisce «un difetto di conformità del quale il venditore debba rispondere ai sensi dell'art. 133 cod. cons.». Convinto della soluzione positiva, circa la sussunzione dell'*aliud pro alio* entro la fattispecie del difetto di conformità nel nuovo Codice del consumo, A. LUMINOSO, *La nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore (una prima lettura del d.lgs. n. 170/2021)*, in *Eur. dir. priv.*, 2022, p. 497 ss.

⁵⁹ Così, E. FERRANTE, *La Direttiva 19/771/UE in materia di vendita al consumo: primi appunti*, in *Annuario del Contratto 2018*, Torino, 2019, p. 57. *Amplius*, per l'insensatezza dell'*aliud* nell'ambito della disciplina consumeristica (e anche in quella comune), ID., *La vendita nell'unità del sistema ordinamentale. I «modelli» italo-europei e internazionali*, Napoli, 2018, p. 294 ss.

venuta meno la maggiore attrattività, cui spesso è stata sensibile la giurisprudenza italiana, quanto al tempo dell'azione e alla scelta del rimedio,⁶⁰ posto che, secondo l'art. 135-*bis*, co. 4, cod. cons., il consumatore non deve prima instare per la riparazione e la sostituzione del bene se «il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita» (ciò che tanto più si può avvertire nella vendita di animali ove riduzione del prezzo e risoluzione rappresentano già i primi rimedi esperibili).

Per espressa previsione dell'art. 135-*septies*, co. 1, cod. cons., il Codice civile continua a occuparsi delle conseguenze della risoluzione, profilo quest'ultimo parzialmente investito dall'art. 135-*quater*, co. 4 (ma si v. anche i considerando nn. 59-60), e del risarcimento del danno, in linea con l'art. 3, par. 6 della Direttiva e con il suo considerando n. 18 e 61.⁶¹

Si tratta di una scelta che, nella frastagliata disciplina italiana, se fosse stata di segno diverso avrebbe senz'altro agevolato l'interprete.⁶² Si prospetta infatti la possibilità che per affrontare il nodo risarcitorio occorra riqualificare il difetto di conformità come vizio o mancanza di qualità essenziale o

⁶⁰ Lo mette in luce A. LUMINOSO, *La nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore cit.*, p. 498.

⁶¹ Considerando n. 18: «La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto nazionale nella misura in cui le materie interessate non sono da essa disciplinate, in particolare con riferimento alla legalità dei beni, il risarcimento dei danni e aspetti relativi al diritto contrattuale generale quali la formazione, la validità, la nullità o gli effetti dei contratti. [...] Gli Stati membri dovrebbero altresì mantenere la facoltà di disciplinare il diritto del consumatore al risarcimento dei danni a esso cagionati in conseguenza di una violazione della presente direttiva da parte di un venditore»; considerando n. 61: «Il principio della responsabilità del venditore per il risarcimento del danno è un elemento essenziale dei contratti di vendita. Il consumatore dovrebbe pertanto avere diritto a chiedere un risarcimento per qualsiasi danno causato da una violazione della presente direttiva da parte del venditore, anche in relazione ai danni subiti in ragione di un difetto di conformità. Nella massima misura possibile, tale risarcimento dovrebbe ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se i beni fossero stati conformi. Poiché l'esistenza di tale diritto al risarcimento è già garantita in tutti gli Stati membri, la presente direttiva dovrebbe fare salve le norme nazionali in materia di risarcimento dei consumatori per i danni derivanti dalla violazione di tali norme. Gli Stati membri dovrebbero altresì mantenere la facoltà di disciplinare il diritto del consumatore al risarcimento per le situazioni in cui la riparazione o la sostituzione abbiano causato notevoli inconvenienti o siano intervenute tardivamente».

⁶² Difficoltà espone da A. LUMINOSO, *La compravendita cit.*, p. 440 ss., nonché, a seguito del recepimento della direttiva, ID., *La nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore cit.*, pp. 501, n. 26; 509.

promessa, con i conseguenti problemi di individuazione del regime applicabile e di oneri di denuncia e termini prescrizionali non previsti dalla disciplina consumeristica ma tutt'ora esistenti nel diritto comune. Anche l'*aliud pro alio* si ripresenta come possibile opzione di tutela (risarcitoria), attivabile ai sensi dell'art. 1218 c.c.

Sennonché per la vendita di animali, se non si erra, prima ancora di sciogliere questi dilemmi, occorre pur sempre passare dal varco dell'art. 1496 e recuperare eventuali usi che, in relazioni a malattie o disfunzionalità, si occupino anche del risarcimento del danno sotto qualunque aspetto (il grado della colpa del venditore, il *quantum* risarcibile, tempi e modi della domanda, etc.). Altrimenti, e per tutto ciò che non fosse regolato dagli usi, se vengono in rilievo «vizi della cosa venduta», la norma applicabile è anzitutto quella di cui all'art. 1494 c.c.: perciò, secondo l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale prevalente, il risarcimento del danno per i vizi derivati dalla cosa potrà essere domandato anche in via autonoma ma osservando termini e oneri dettati dall'art. 1495.⁶³

Si è avvertita, dinanzi a vendite al consumatore, la distanza di questa soluzione dall'idea di protezione che la Direttiva persegue e la sua incompatibilità con l'armonizzazione massima prevista: si è pertanto sostenuto che di fronte a un difetto di conformità l'acquirente potrà usufruire della tutela risarcitoria in senso complementare a quella offerta dalla riduzione del prezzo e dalla risoluzione, e dunque nei modi e nei tempi fissati dal Codice del consumo, rispettando un «livello di tutela» che, altrimenti, sarebbe «diverso», in violazione del precetto di cui all'art. 135-*septies*, co. 2.⁶⁴

⁶³ Sull'azione *ex art.* 1494 si v. U. MORELLO, *L'azione di risarcimento dei danni derivati da vizi della cosa*, nota a Cass. civ., 12 marzo 1965, n. 414, in *Foro it.*, 1965, I, c. 1497 ss. Sull'osservanza dei termini di cui all'art. 1495 c.c., per tutti, C.M. BIANCA, *La vendita cit.*, p. 876 ss. Un quadro dettagliato delle idee della dottrina sulla questione, con particolare riguardo alla vendita al consumatore, in A. VENTURELLI, *Risarcimento del danno e sospensione del pagamento del prezzo cit.*, pp. 826-828.

⁶⁴ In quest'ordine di idee A. VENTURELLI, *Risarcimento del danno e sospensione del pagamento del prezzo cit.*, p. 828 ss., secondo cui l'art. 135-*septies*, co. 2, deve trovare applicazione «anche quando la tutela del consumatore è assicurata dal richiamo di plessi normativi diversi dal codice del consumo». Diversamente per A. LUMINOSO., *La nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore cit.*, p. 490, l'art. 1494 è senz'altro inapplicabile alla vendita consumeristica; la pretesa risarcitoria andrà regolata dalle norme di parte generale del Codice civile – artt. 1218, 1453 e 2043 – deponendo in tal senso il mancato riferirsi dell'art. 135-*septies*, co. 1 alla disciplina tipica della vendita (come faceva l'abrogato art. 135) bensì «alle disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti» (ivi, pp. 487 ss.; pp. 508-509 e n. 37).

La questione è tuttavia controversa e reclama soluzioni cui, in assenza di interventi legislativi di adeguamento, potrebbe dare un contributo senz'altro decisivo la Corte di Giustizia: nella vendita di animali, specialmente d'affezione, il problema del risarcimento del danno sofferto dall'acquirente non può restare né ai margini del diritto europeo né nel mezzo di un sistema vischioso e incerto com'è quello italiano.